

Nr.R.G.Trib. 467\2012

Nr.Cron _____

Nr.Rep 18/6/12

Nr. _____



IL TRIBUNALE DI PERUGIA

SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO FALLIMENTARE

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Magistrati:

dott. Umberto Rana -Presidente est.

dott. Michele Moggi -Giudice

dott.ssa Arianna De Martino -Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

Nel ricorso iscritto al Nr. 467\2012 R.G. avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo, e vertente

T R A

_____ SRL (avv.to _____);

-Ricorrente-

E

CURATORE del Fallimento " _____ SRL IN LIQUIDAZIONE " (avv. _____);

-Resistente-

Rilevato che

con ricorso depositato il 31.1.2012 e notificato in data 08.03.2012 la società _____ SRL, proponeva opposizione avverso il decreto con cui veniva dichiarata l'esecutività dello stato passivo del fallimento " _____ SRL IN LIQUIDAZIONE " chiedendo il riconoscimento del privilegio artigiano, escluso dal G.D. in sede di verifica, assumendo che la qualifica di impresa artigiana risultava dalla iscrizione nella relativa sezione come documentato dal certificato della c.c.i.a.a..



A sostegno della domanda, produceva, oltre al predetto certificato, i seguenti documenti: modello unico 2010 e 2011 e libro matricola;

Il Curatore del fallimento, ritualmente citato, si costituiva in giudizio eccependo la improcedibilità dell'opposizione per mancata prova della tempestività della stessa non avendo l'opponente prodotto la raccomandata con la quale il Curatore comunicava l'esecutività dello stato passivo; l'infondatezza nel merito.

All'udienza collegiale dell'undici maggio 2012 il tribunale riservava la decisione.

Osserva

La domanda non è fondata.

L'eccezione di improcedibilità per tardività dell'opposizione non è accoglibile non avendo la Curatela prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui si comunica l'esito del procedimento di accertamento del passivo (ex artt. 97 e 99 co. 1° l.f.).

La Suprema Corte ha affermato il condivisibile principio secondo cui l'onere di dimostrare il ricevimento della raccomandata, mediante la produzione del relativo avviso, grava non sul creditore ma sul Curatore che ne eccepisca la tardività, disponendo egli di tale documento ed essendo regolato il riparto dell'onere probatorio secondo il principio della vicinanza o prossimità della prova (v. cass. 6799\2012).

Nel merito ha ragione la Curatela.

La documentazione prodotta nel presente giudizio, elencata nel ricorso ed indicata nella parte espositiva del presente decreto, costituisce, invero, piena prova della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana.

Ai fini dell'applicazione del privilegio di cui al nr. 5 dell'art. 2751 bis cod. civ. (essendo solo questo il *thema decidendum*) la iscrizione nell'albo delle imprese artigiane non è affatto decisiva, essendo indispensabile solo per fruire delle agevolazioni tributarie (v. fra le tante cass. 14365\00 e 2713\09).

La qualità di impresa o società artigiana va, invece, riscontrata in concreto e deve essere il frutto di una valutazione comparativa e complessiva di una serie di indici quali: le dimensioni della struttura



organizzativa, la natura dell'attività esercitata, la prevalenza dell'apporto personale del lavoro dell'imprenditore e dei suoi familiari, ovvero, trattandosi di impresa collettiva, del lavoro personale dei soci, sul capitale investito.

L'indice assolutamente prevalente è costituito dalle dimensioni dell'impresa nel senso che se emerge il superamento dei limiti dimensionali fissati dal novellato dall'art. 1 della L. F., ossia se dal capitale investito, dal volume d'affari, dall'attivo "lordo" risulta che l'istante ha industrializzato la sua attività sino al punto da poter essere collocato tra i soggetti fallibili, l'invocato privilegio non potrà mai essere riconosciuto.

Nel caso in esame trattasi di impresa sotto forma di società di capitali e dai dati desumibili dai documenti prodotti (dichiarazione iva) emerge un volume di affari (ossia ricavi lordi) di euro 489.000 per il 2009 e di euro 1.077.692,00 per il periodo d'imposta 2010 per il 2011 decisamente superiori allo soglia di euro 200.00 prevista dal citato art. 1 L.F..

La valutazione di tali circostanze porta ad escludere l'invocato privilegio.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo.

P. Q. M.


Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, Ufficio Fallimentare, in composizione collegiale, respinta ogni ulteriore diversa domanda, così provvede:

rigetta la domanda.

Ordina all'opponente di depositare copia del presente decreto nella Cancelleria Fallimentare per l'annotazione nello stato passivo.

Condanna l'opponente alla refusione in favore della Curatela delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di euro 1.035,00, di cui euro 35,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Perugia il 12-7-2012



Il Presidente est.